



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Ai destinatari in allegato

Oggetto: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2025, n. 219 - Registro unico degli ispettori di revisione (RUI)

Con la presente la scrivente Direzione trasmette in allegato il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2025, n. 219 che modifica il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2025, n. 198.

Il decreto in oggetto, che si trasmette in allegato al fine di curarne la diffusione presso i soggetti interessati, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Dott. Gaetano Servedio

Firmato digitalmente da

**Gaetano
Servedio**

Data e ora della firma:
28/08/2025 11:35:41



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la “direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE”, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 80;

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale per la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti” e, in particolare, l’articolo 19 e relativa tabella 3;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avente ad oggetto “Disciplina dell’imposta di bollo”;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, riguardante la “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122, avente ad oggetto le “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, nello specifico, l’articolo 104, comma 1, lett. nn), con il quale è stato disposto che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell’articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate” e l’articolo 105, comma 3, lett. d), a mezzo del quale è stato previsto che siano invece attribuite alle province “le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate”;

VISTO l’“Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sottoscritto il 14 febbraio 2002;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 239, 240, 241 e 242;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici” e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 10 che disciplina le imprese di autoriparazione e l’articolo 15, comma 1, lettera b), che dispone l’abrogazione di alcune disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante “*Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE*” (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 2017), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 recante “*Modifica del decreto 19 maggio 2017 e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione*” (G.U. Serie Generale 28 gennaio 2020, n. 22) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 aprile 2022 recante “*Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva*” (G.U. Serie Generale 3 giugno 2022, n. 128);

VISTO l’“*Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi*”;

VISTO il decreto dell’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 (G.U. Serie Generale 23 novembre 2021, n. 279), recante l’“*Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti*” come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023 (G.U. Serie Generale 4 novembre 2023, n. 258), e in particolare l’articolo 2, comma 2, lett. h-ter), secondo cui “*Con successivi decreti dirigenziali dell’autorità competente sono disciplinati: [...] h-ter) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e del RUI, anche con riferimento agli ispettori abilitati o autorizzati di modulo B di cui all’articolo 15, comma 3*”, di seguito «D.M. 15 novembre 2021»;

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione 16 febbraio 2022 (G.U. Serie Generale 26 febbraio 2022, n. 48), concernente il “*Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio*”, come modificato dal decreto 26 ottobre 2023 (G.U. Serie Generale 4 novembre 2023, n. 258), di seguito «D.D. 16 febbraio 2022»;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, avente ad oggetto “*Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019*”;

VISTA la circolare prot. n. 35518 del 12 dicembre 2024 del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante “*Obblighi di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010*”;

VISTA la circolare prot. n. 7894 del 15 marzo 2024 del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto “*Corsi di formazione di aggiornamento per ispettori autorizzati di centri di controllo erogati entro il 4 novembre 2023 e dunque prima della data di entrata in vigore del D.M. 21 settembre 2023 (GU 4.11.2023 n. 258) – validità ai fini dell’iscrizione al RUP*”;

TENUTO CONTO delle interlocuzioni svolte con le associazioni di categoria, nell’ambito delle quali è stata rappresentata l’esigenza di adeguare i termini per la presentazione delle istanze di iscrizione e di aggiornamento dei dati nel RUI;

TENUTO CONTO della necessità di garantire l'uniformità dell'operato degli uffici competenti, nonché di assicurare la certezza nei rapporti tra l'amministrazione e l'utenza in relazione agli adempimenti fiscali connessi alla presentazione delle istanze di cui al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198;

RITENUTO di dover apportare delle modifiche al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, al fine di fornire una corretta applicazione della disciplina vigente e adeguare le tempistiche di iscrizione e aggiornamento dei dati nel RUI;

DECRETA:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)

1. All'articolo 11, comma 7, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole “è stabilito in sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “è stabilito in trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole “è stabilito in sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “è stabilito in trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)

1. All'articolo 12 del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis Per le istanze di aggiornamento di cui al comma 1, lett. b) e comma 2, lett. a), l'ispettore effettua il versamento dell'imposta di bollo, come prevista per legge, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)

1. All'articolo 13 del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, i commi 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole “31 agosto 2025” sono sostituite dalle seguenti “1° dicembre 2025”.
2. All'articolo 19, comma 2, del decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198, le parole “1° novembre 2025” sono sostituite dalle seguenti “2 gennaio 2026”.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Ing. Stefano Fabrizio Riazzola



Stefano Fabrizio
Riazzola
06.08.2025 18:21:39
GMT+02:00